

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione veicoli

M

Edizione 01.2012

D Copertura sinistri all'estero

Estensione della copertura

- D 1 Veicoli e soggetti assicurati
- D 2 Evento assicurato
- D 3 Prestazioni
- D 4 Diritto applicabile

Esclusioni

- D 5 Esclusione di copertura

Sinistro

- D 6 Esercizio dei diritti
- D 7 Obblighi in caso di sinistro

Disposizioni finali

- D 8 Validità temporale

Estensione della copertura

D 1 Veicoli e soggetti assicurati

Ogni veicolo indicato come assicurato nella polizza, il suo detentore, il conducente, i passeggeri e il proprietario, nonché il contraente. Sono assicurati i rimorchi agganciati, le cose trasportate e il carico al momento del sinistro.

D 2 Evento assicurato

Un assicurato subisce un incidente stradale all'estero con il veicolo assicurato per la responsabilità civile indicato nella polizza. La responsabilità è ascrivibile in parte o del tutto alla controparte coinvolta nel sinistro. Condizione: il veicolo a motore della controparte deve essere immatricolato all'estero e sottostare all'obbligo di assicurazione.

D 3 Prestazioni

La società risarcisce i danni corporali e materiali dei quali deve rispondere la controparte coinvolta nell'incidente, come se quest'ultima fosse assicurata per la responsabilità civile presso Allianz Suisse.

- 3.1 Le prestazioni di terzi, in particolare quelle di un assicuratore di responsabilità civile estero, vengono detratte dalle prestazioni della società.
- 3.2 Non vengono indennizzati i costi già coperti dall'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dall'assicurazione malattia (LAMal), dall'assicurazione federale per l'invalidità (AI), dall'assicurazione militare (AM) o da un'assicurazione complementare (ai sensi LCA).
- 3.3 La società eroga prestazioni per un massimo di CHF 3 milioni per evento.

D 4 Diritto applicabile

La società indennizza il danno in base al diritto svizzero rispettivamente del Principato del Liechtenstein. Nei casi che riguardano le norme di circolazione stradale si applica il diritto del paese in cui si è verificato l'incidente.

Esclusioni

D 5 Esclusione di copertura

Le seguenti esclusioni valgono per i soggetti e i veicoli indicati nell'articolo D 1. Non possono essere avanzate pretese

- 5.1 per danni causati intenzionalmente o per colpa grave;
- 5.2 da persone con domicilio all'estero;
- 5.3 se l'autore del sinistro o il veicolo che ha causato il danno è sconosciuto;
- 5.4 se il contraente rinuncia espressamente a tali pretese o ai diritti ad esse correlati che gli spettano nei confronti di terzi, in particolare nei confronti di assicuratori responsabilità civile esteri;
- 5.5 da parte di persone che abbiano sottratto il veicolo o erano a conoscenza del fatto che esso fosse stato sottratto;
- 5.6 in caso di incidenti durante la partecipazione a corse, rally o gare di velocità analoghe, nonché durante tutti i tipi di corse su tragitti di gara, circuiti o tratti stradali aperti alla circolazione e utilizzati a

scopo di competizione; danni subiti durante la partecipazione a gare fuoristrada o le relative prove ovvero durante corsi di guida sportiva;

- 5.7 per danni connessi a spostamenti non autorizzati dalle autorità qualora sussista l'obbligo di autorizzazione per motivi di sicurezza stradale;
- 5.8 da conducenti che non possiedono la patente di guida prevista dalla legge o da conducenti con la licenza di allievo conducente non accompagnati come prescritto dalla legge, nonché dalle persone che erano a conoscenza di tali omissioni;
- 5.9 quando il veicolo viene utilizzato come taxi o veicolo a noleggio;
- 5.10 per danni derivanti dall'energia nucleare;
- 5.11 per il trasporto di merci pericolose ai sensi della legislazione svizzera rispettivamente del Principato del Liechtenstein in materia di circolazione stradale.

Sinistro

D 6 Esercizio dei diritti

Le pretese risarcitorie possono essere avanzate direttamente presso Allianz Suisse.

D 7 Obblighi in caso di sinistro

- 7.1 Le pretese avanzate nei confronti della società non possono essere avanzate anche nei confronti dell'assicuratore della controparte coinvolta nell'incidente.
- 7.2 Ogni incidente deve essere denunciato alla polizia locale ed essere acquisito in un rapporto.

- 7.3 Sostegno nell'esercizio dei diritti passati alla Società in virtù di prestazioni; consegna della documentazione necessaria, conclusione di convenzioni di cessione con la Compagnia, che rispecchiano le direttive formali in vigore all'estero.
- 7.4 Affidamento della conduzione del processo, in particolare contro assicuratori esteri di responsabilità civile per veicoli a motore.
- 7.5 Limitazione del danno.
- 7.6 Prima di commissionare la riparazione o la valutazione del veicolo danneggiato, è necessario contattare la società per riceverne l'autorizzazione o le relative istruzioni.
- 7.7 I diritti derivanti dalla presente polizza non possono essere ceduti senza il consenso della società.

Disposizioni finali

D 8 Validità temporale

La copertura assicurativa è valida per spostamenti o viaggi, all'interno dei paesi inclusi nella prevista estensione territoriale, di durata massima fino a dodici settimane consecutive.